



Agenzia delle Dogane
e dei Monopoli

Prot. DAC/CTL / 4142 / 2013

Oggetto: ISCRIZIONE NELLA TARIFFA DI VENDITA AL PUBBLICO DI ALCUNE MARCHE DI SIGARETTE -

IL VICE DIRETTORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto l'articolo 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che dispone, tra l'altro, l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle dogane, che assume la denominazione di "Agenzia delle dogane e dei monopoli";

Vista la determinazione n. 6835 R.I., del 20 marzo 2013, concernente l'assetto organizzativo riconducibile all'area di attività già dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto l'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni ed integrazioni, in base al quale la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di agenzie fiscali sui rispettivi siti internet tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti nella Gazzetta ufficiale;

Vista la determinazione n. 31223 R.I., del 1° dicembre 2012, con la quale il Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha delegato il Vice Direttore dell'Agenzia ad adottare gli atti ed i provvedimenti amministrativi in precedenza definiti a firma del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni, regolamento recante norme concernenti l'istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonché le attività di accertamento e di controllo delle imposte riguardante i tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, e successive modificazioni, recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Considerato che l'inserimento in tariffa dei prodotti soggetti ad accisa e le sue variazioni sono disciplinati dall'articolo 39-*quater* del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, e sono effettuati in relazione ai prezzi richiesti dai fornitori, secondo le ripartizioni di cui alla tabella A)- sigarette – allegata alla determinazione direttoriale 22 febbraio 2013 pubblicata sul sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in data

26 febbraio 2013, alla tabella B) – sigari - alla tabella E – altri tabacchi da fumo – e alla tabella F) – tabacchi da fiuto e da mastico - allegate al decreto direttoriale 16 settembre 2011 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 225 del 27 settembre 2011, alla tabella C – sigaretti - allegata al decreto direttoriale 11 gennaio 2012 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 16 del 20 gennaio 2012, come modificato, da ultimo, dalla determinazione direttoriale dell'11 aprile 2013, pubblicata sul sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in data 16 aprile 2013, e alla tabella D) – tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette – allegata al decreto direttoriale 9 gennaio 2012 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2012, come modificato, da ultimo, dal decreto direttoriale del 21 settembre 2012, pubblicato sul sito internet dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in data 1° ottobre 2012;

Vista l'istanza con la quale la Grand River Enterprises GmbH ha chiesto l'iscrizione nella tariffa di vendita di marche di sigarette "Mark 1";

Vista l'ordinanza n. 3167/2013 con la quale il Tar per il Lazio ha accolto, per quanto di interesse della ricorrente Grand River Enterprises GmbH, l'istanza cautelare richiesta con il ricorso avverso i provvedimenti DAC/CTL/ 924/2013 del 28 maggio 2013 e DAC/CTL/4038/2013 dell'8 maggio 2013, con i quali sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento della richiesta di iscrizione nella tariffa di vendita delle sigarette "Mark 1";

Considerato che ai fini dell'esecuzione dell'ordinanza del Tar del Lazio n. 3167/2013, occorre procedere alla iscrizione delle sigarette Mark 1 nella tariffa di vendita, e modificare la Tabella A)- sigarette allegata alla determinazione direttoriale 22 febbraio 2013 in conformità alle statuizioni dell'ordinanza medesima;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Le marche di sigarette di seguito indicate sono inserite nella tariffa di vendita risultante dalla relativa tabella di ripartizione, in conformità ai rispettivi prezzi di vendita richiesti dal fornitore:

TABELLA A - SIGARETTE						
MARCA	Confezione	Mg/ nicotina	Mg/ catrame	Mg/ monossido di carbonio	Euro/Kg convenzionale	Euro/ confezione
MARK 1 RED FULL FLAVOUR	astuccio da 20 pezzi	0,80	10,00	10,00	200,00	4,00
MARK 1 GOLD FINE FLAVOUR	astuccio da 20 pezzi	0,50	6,00	7,00	200,00	4,00
MARK 1 MENTHOL	astuccio da 20 pezzi	0,80	10,00	10,00	200,00	4,00

Per i motivi indicati in premessa, ai soli fini dell'esecuzione dell'ordinanza del Tar del Lazio n. 03167/2013, la ripartizione del prezzo di vendita di euro 200,00, il chilogrammo convenzionale, di cui alla tabella allegata alla determinazione del 22 febbraio 2013, DAC/CTL/ 2421/2013, è sostituita dalla seguente:

TABELLA A - SIGARETTE				
di cui all'articolo 39 bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni				
€				
QUOTA AL FORNITORE	AGGIO AL RIVENDITORE	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	ACCISA	PREZZO DI VENDITA AL PUBBLICO
19,51	20,00	34,71	125,78	200,00

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Le disposizioni della presente determinazione si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Roma, 7 agosto 2013

IL VICE DIRETTORE DELL'AGENZIA
Luigi Magistro
F.TO MAGISTRO